

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2017-716	del 06/09/2017
Oggetto	Direzione Laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna. Affidamento di un contratto biennale di somministrazione periodica di reagenti e materiale monouso per analisi acque di dialisi e controlli indoor in camere bianche. CIG: Z5B1F68657	
Proposta	n. PDTD-2017-716	del 30/08/2017
Struttura adottante	Direzione Laboratorio Multisito	
Dirigente adottante	Rossi Leonella	
Struttura proponente	Sede Secondaria Lm Bologna	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta	
Responsabile del procedimento	Bucci Sabattini Maria Antonietta	

Questo giorno 06 (sei) settembre 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la Responsabile , Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Direzione Laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna. Affidamento di un contratto biennale di somministrazione periodica di reagenti e materiale monouso per analisi acque di dialisi e controlli indoor in camere bianche.
CIG: Z5B1F68657

VISTI:

- la D.D.G. 136 del 23/12/2016 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2017-2019, del Piano investimenti 2017-2019, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2017;
- la D.D.G. 137 del 23/12/2016 avente ad oggetto: “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione del Budget di esercizio e investimenti per l'anno 2017 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna”;
- la D.D.G. n. 40 dell'11.4.2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo analitico dell'Agenzia e istituita la Direzione del Laboratorio Multisito con effetto dall'1.05.2017;
- la Determinazione n. 438 del 23/05/2017 con cui a far tempo dal 01/06/2017 si affida l'incarico di Responsabile della Direzione del Laboratorio Multisito alla Dr.ssa Leonella Rossi;
- la DDG 52 del 28/04/2017 con la quale è stato assegnato il budget alla Direzione del Laboratorio Multisito e sono stati creati nel sistema di contabilità analitica nuovi centri elementari di spesa afferenti i laboratori dei Nodi di Reggio Emilia, Bologna, Ravenna e Ferrara;
- il vigente Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

RICHIAMATI:

- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni e integrazioni;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016;

- il vigente regolamento Arpae in materia di approvvigionamento;

PREMESSO :

- che in data 17/07/2017 la Responsabile della Sede secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito - Dr.ssa Bucci Sabattini Maria Antonietta - ha presentato in qualità di RUP richiesta di attivazione di una procedura per l'affidamento di un contratto biennale di somministrazione periodica di reagenti e materiale monouso per analisi acque di dialisi e controlli indoor in camere bianche.
- che alla RDA n. 34 del 17/07/2017 la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta ha allegato la dichiarazione di affidamento diretto per ragioni di esclusività alla ditta MERCK SPA in quanto unica azienda a produrre e distribuire sul territorio nazionale il materiale richiesto per eseguire specifiche analisi di acque di dialisi (ultrapuro) e gli altri prodotti necessari per i controlli indoor in camere bianche;
- che alla stessa RDA sono stati allegati da parte del RUP il Capitolato speciale e Disciplinare tecnico relativi alla procedura di affidamento di cui sopra;

CONSIDERATO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, né convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che ai sensi dell’art. 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, le amministrazioni pubbliche “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione” ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
- che la particolare fornitura di cui trattasi non trova copertura nelle categorie merceologiche oggetto del mercato elettronico della P.A., trattandosi di reagenti di tipo diagnostico attualmente non compresi espressamente nel bando “beni e servizi per la sanità”;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi

per la sicurezza.

PRESO ATTO:

- che con nota prot. 19155 del 11/08/2017 la ditta MERCK SPA è stata invitata a presentare offerta per la fornitura biennale di reagenti e materiale monouso, nelle tipologie e quantitativi specificati nel Disciplinare tecnico, il cui importo complessivo non doveva superare la somma stimata di euro 38.000 (IVA esclusa);
- che la ditta in data 28/08/2017 ha presentato offerta n. R-289458.1, acquisita agli atti, per la fornitura biennale dei prodotti richiesti per l'importo complessivo di euro 37.879,80, oltre IVA di legge;
- che la suddetta offerta è stata visionata dal RUP che ne ha appurato sia la rispondenza tecnica a quanto richiesto, sia la congruità economica e apposto di conseguenza il suo visto di accettazione;
- che la ditta ha altresì regolarmente prodotto la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni descritte all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e contesuale dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- della regolarità del DURC verificata sul portale INPS on line;
- dell'assegnazione alla presente procedura del numero di CIG Z5B1F68657 attribuito dal Sitema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2017-Linee guida" della D.D.G. 137 del 23/12/2016;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento del contratto biennale di somministrazione periodica di reagenti e materiale monouso per analisi acque di dialisi e controlli indoor in camere bianche, alla ditta MERCK SPA con sede a Vimodrone MI – Via XI Febbraio n. 99– CF E P.IVA 03350760967, per l'importo complessivo di euro 37.879,80 oltre IVA di legge – CIG Z5B1F68657;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile della Sede secondaria del Laboratorio Multisito di Bologna, Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa della presente

determinazione;

DATO ATTO:


- che Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 50/2016 è la Dr.ssa Bucci Sabattini M. Antonietta, come individuato nella RDA n. 34 del 17/07/2017;
- che alla Responsabile del procedimento, in particolare, sono assegnate le funzioni di direttore dell'esecuzione, e pertanto allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di procedere all'affidamento del contratto biennale di somministrazione periodica di reagenti e materiale monouso per analisi acque di dialisi e controlli indoor in camere bianche., alla ditta MERCK SPA con sede a Vimodrone MI – Via XI Febbraio n. 99– CF E P.IVA 03350760967, per l'importo complessivo di euro 37.879,80 oltre IVA di legge – CIG Z5B1F68657;
2. di procedere al perfezionamento del contratto mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
3. di dare atto che alla Responsabile del procedimento spettano le funzioni di direttore dell'esecuzione, e che pertanto allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
4. di dare atto che l'importo stimato di Euro 46.213,36 (IVA inclusa), avente natura di "Materiali di laboratorio" relativo al presente provvedimento sarà suddiviso nel biennio contrattuale in base alle effettive richieste di somministrazione e quindi sarà previsto nei budget annuali dal 2017 al 2019 sotto il centro di responsabilità DIRTE/DLMBO.

La Responsabile della Direzione del Laboratorio Multisito

Dr.ssa Leonella Rossi

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	
		Pag. 1 di 13

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura mediante somministrazione periodica, di durata biennale, **di reagenti e materiale monouso sterile per eseguire le specifiche analisi microbiologiche di acque di dialisi (ultrapuro) e gli altri prodotti necessari per i controlli microbiologici indoor in "camere bianche" per la Sede secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito di Arpae.**

Le quantità complessive presunte utili al fine della formulazione dell'offerta sono quelle indicate nell'allegato A) "Disciplinare tecnico" che fa parte integrante del presente Capitolato.

Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dal Laboratorio, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.


Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura per un periodo di 24 mesi dalla data di affidamento che avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata.

Arpae si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata, siano emessi ordinativi di fornitura sino al valore di aggiudicazione (da considerarsi importo massimo spendibile), al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs 50/2016, è altresì previsto, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituto della variante ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016,

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 2 di 13

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle Norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le Norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le Norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.


Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 – Fonti normative

L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 3 di 13

a) dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, nonché dall'offerta economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dal D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, comunque, dalle Norme di settore in materia di appalti pubblici;

Per quanto non espressamente previsto nelle dette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile e alle Norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- fornire alla Sede destinataria della fornitura i cataloghi e le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
- rendere disponibili, su richiesta, manuali esplicativi sulla composizione dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;
- fornire, su richiesta del Laboratorio, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei Lotti di produzione dei reagenti;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Arpae;
- comunicare tempestivamente ad Arpae, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro


	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 4 di 13
---	---	--------------

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 7 - Caratteristiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti devono:

- a) essere conformi alle caratteristiche indicate all'**art. 1 "oggetto della fornitura" e alla scheda A) che fa parte integrante del presente atto;**
- b) essere conformi alle Norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- c) rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 5 di 13

- d) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, e durante le fasi di trasporto;
- e) riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
- f) riportare, per i prodotti da conservare a temperatura refrigerata, le istruzioni sulla corretta conservazione anche sull'imballaggio esterno.

Art. 8 - Consegna.

Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso la Sede Arpae di Bologna in Via Francesco Rocchi 19, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.

Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 200,00 (duecento) euro.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

La Sede presso la quale dovranno essere effettuate le consegne è la seguente:


Arpae Sezione di Bologna

Via Francesco Rocchi, 19

40138 Bologna (BO)

L'ordine dovrà essere evaso entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di invio.

La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati per posta elettronica, di volta in volta dalla Sezione di Bologna. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 6 di 13

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle Norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.


In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna dovrà emettere, con decorrenza 31 gennaio 2017, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di intercent_ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> *previa registrazione.*

Art. 9 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento di Trasporto con i colli consegnati. Arpae – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 7 di 13

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da Arpae e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Arpae avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "*Penali*".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 10 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i

Art. 12- Fatturazione e pagamenti

Le fatture, dovranno essere emesse al positivo espletamento della fornitura.

Le fatture dei fornitori devono essere intestate e recapitate a Arpae- Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	
		Pag. 8 di 13

- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- codice identificativo di gara (CIG.....)

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae **UFFRF4**, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it).

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo 8 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.


Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 13 -Penali

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile ad Arpae ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti, nella qualità e quantità richiesta, Arpae potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,5 per cento dell'ammontare netto della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione della merce consegnata e non ritirata, al Fornitore potranno inoltre essere addebitate le spese per lo smaltimento del materiale.

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 9 di 13

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.


Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 14 - Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 15 - Risoluzione


1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o via PEC, il contratto nei seguenti casi:
 - a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 10 di 13

- b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 12;
 - c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
 - e) violazione delle Norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
 - f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - k) nei casi e nei modi previsti dall'art. 108 del D.lgs n. 50/2016;
3. In caso di grave impedimento alle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo posta elettronica certificata da Arpae, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di applicare una penale equivalente, nonchè di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 16 - Recesso

Arpae ha diritto, nei casi di:

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 11 di 13

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/2012, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r. o via PEC

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla Normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. Civ..

Art. 17 - Cessione di contratto e di credito

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 12 di 13

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Arpae nelle forme di legge.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpae ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 – Subappalto

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 19 - Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16

	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica	Pag. 13 di 13

aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell’amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali [ww.Arpae.emr.it](http://www.Arpae.emr.it)).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 20 - Spese ed oneri contrattuali

Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l’IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente.

Art. 21 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Arpae sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

	DISCIPLINARE TECNICO Allegato A) al Capitolato speciale	
---	--	--

Oggetto: Fornitura, con un contratto della durata di due anni, di reagenti e materiale monouso per eseguire le analisi di acque di dialisi e controlli indoor in camere bianche presso la Sede secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito di Arpae.

L'attività richiesta, con un contratto della durata di due anni, è quella di fornire alla Sede secondaria di Bologna del Laboratorio Multisito di Arpae, i reagenti ed il materiale necessario per eseguire le analisi microbiologiche delle acque di dialisi e controlli microbiologici indoor in camere bianche, nelle quantità sotto indicate.

La fornitura deve includere:

- IMBUTI EZ FIT DA 100ML MEMBRANA BIANCA DA 0,45µm - per eseguire almeno 48 tests - con Codice Ditta **EFHAW100B** con consumo previsto di confezioni n. 120.
- TRYPTIC SOY AGAR WITH LTHTh-ICR (030829a3) DIAMETRO PIASTRA 15CM. TRIPLO INVOLUCRO E IRRADIATO CON RAGGI GAMMA - in confezione da 18 pezzi, con Codice Ditta **1.46778.0018** con consumo previsto di confezioni n. 170.
- BLANK STRIP KIT, per eseguire almeno 50 tests, con Codice Ditta **1441070050** con consumo previsto di pezzi n. 2.

In particolare:

- gli imbuti EZ FIT DA 100ML MEMBRANA BIANCA DA 0,45 µm devono essere utilizzabili sulla rampa filtrante Merck-Millipore EZ-Fit Manifold con "testa filtrante" EZ-Fit Filtration head attualmente in dotazione al Laboratorio per l'analisi delle acque di dialisi (ultrapuri);
- le piastre con terreno TRYPTIC SOY AGAR WITH LTHTh-ICR devono avere diametro di 15 cm ed essere sterilizzate mediante irraggiamento con raggi gamma e il confezionamento deve essere con triplo involucro; è richiesta una validità di almeno 6 mesi.
- BLANK STRIP KIT per le analisi di campioni di aria con lo strumento RCS High Flow in dotazione al Laboratorio per le analisi ambientali.

	DISCIPLINARE TECNICO	
	Allegato A) al Capitolato speciale	

La Ditta deve fornire indicazioni precise dell'indirizzo di PEC a cui inviare gli ordini dei materiali.

La Ditta deve inviare una comunicazione, al momento del ricevimento dell'ordine della presa in carico del medesimo ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- mbucci@arpae.it
- gverucchi@arpae.it
- mcarlotti@arpae.it
- mviggianni@arpae.it

Inoltre, nella comunicazione della presa in carico dell'ordine, la Ditta deve indicare il rispetto della consegna dei quantitativi ordinati e i tempi di invio del materiale richiesto.

Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine, pena l'applicazione delle penali di cui articolo 13 del Capitolato speciale di cui il presente disciplinare tecnico è parte integrante.

N. Proposta: PDTD-2017-716 del 30/08/2017

Centro di Responsabilità: Direzione Laboratorio Multisito

**OGGETTO: Direzione Laboratorio Multisito Sede secondaria di Bologna.
Affidamento di un contratto biennale di somministrazione periodica
di reagenti e materiale monouso per analisi acque di dialisi e
controlli indoor in camere bianche. CIG: Z5B1F68657**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 01/09/2017

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
